

Tributi (in generale) - condono fiscale – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 08/06/2000

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta successioni - Eredi accettanti con beneficio d'inventario - Domanda di condono - Imposta dovuta in base a quest'ultima- Liquidazione - Ammissibilità - Anche nel caso di perdurante pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata.

Nei confronti del coerede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che abbia successivamente presentato istanza di definizione dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. n. 429 del 1982, l'imposta dovuta sulla base di tale domanda di condono può essere liquidata nonostante sia ancora pendente il procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ai sensi degli artt. 498- 503 cod. civ..

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 08/06/2000